

AIUTI DEGLI STATI

(Articoli da 92 da 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)

Comunicazione ai sensi della prima frase dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità economica europea, ai terzi interessati diversi dagli Stati membri e concernente la decisione n. 1574/70 del comitato monetario greco e successive modifiche, in particolare la decisione n. 350/82, nonché la riduzione offerta ad un limitato numero di imprese quale aiuto alternativo, della quota dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro per le retribuzioni imputabili alle esportazioni

(84/C 149/03)

1. In base a queste misure, il governo greco effettua, a favore di esportatori greci per vendite negli altri Stati membri, pagamenti destinati in apparenza a rimborsare tasse o altri oneri pagati ma che risultano essere invece aiuti alle esportazioni.
2. La Commissione ha deciso di avviare la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE nei confronti di questi regimi di aiuti greci, in quanto contrari alla politica consolidata della Commissione, che tali aiuti sono incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE e non possono beneficiare di nessuna delle deroghe previste dal paragrafo 3 dello stesso articolo.
3. Ai sensi della prima frase dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE, la Commissione invita i terzi interessati diversi dagli Stati membri a trasmetterle le loro osservazioni al riguardo nel termine di tre settimane dalla data della presente pubblicazione:

Commissione delle Comunità europee,
rue de la Loi 200,
B-1049 Bruxelles.
